



**CITTA' DI BARLETTA**  
**Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile**  
*Città della Disfida*  
III<sup>^</sup> COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE "AFFARI FINANZIARI"

Prot. come da segnaturo

Ai Sigg.ri Consiglieri Comunali:  
Componenti della III<sup>^</sup> Commissione  
**Presidente:** Grimaldi Ruggiero  
**Vice Presidente:** Tuppusti Rosa  
**Componenti:** Cefola Gennaro  
Spinazzola Massimo Antonio  
Dileo Rocco

e.p.c.

Al Dirigente dell'Area II  
Dott. Michelangelo Nigro

All'Assessore Al Bilancio  
Dott. Davide Campese

All'Ufficio di  
Presidenza del Consiglio Comunale

AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  
LORO SEDI

Oggetto: Convocazione seduta della III Commissione Consiliare "Affari Finanziari" per il 25 Settembre 2024 alle ore 19.30

La informo che, ai sensi dell'art.83 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale e degli altri Organi Istituzionali, è convocata la seduta della III<sup>^</sup> Commissione Consiliare Permanente "Affari Finanziari", che si svolgerà in presenza presso una sala sita al secondo piano del Palazzo di Città, per il:

- **25 Settembre alle ore 19.30** con il seguente ordine del giorno:

Proposta n°98 (in via d'urgenza)	RICONOSCIMENTO E PRESA D'ATTO DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA ORDINANZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BARI DEL 5 MARZO 2024 RESA NEL GIUDIZIO 1481/2018 R.G.
Proposta n°100 (in via d'urgenza)	RICONOSCIMENTO E PRESA D'ATTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N. 2156/2023 PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE DI TRANI SEZ. LAVORO AVVOCATURA.
Proposta n°102	RATIFICA DELLA DELIBERA DI GIUNTA AVENTE AD OGGETTO VARIAZIONE URGENTE N.234 DEL 05/09/2024 ADOTTATA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO ART.175 E ART. 42 DEL TUEL

Le SS.LL. riportate in indirizzo, sono invitate a partecipare.

Confidando nella massima puntualità, l'occasione mi è gradita per inviare i migliori saluti.

Il Presidente  
della III<sup>^</sup> Commissione "Affari  
Finanziari"  
Dott. **Ruggiero Grimaldi**



---



# COMUNE DI BARLETTA

PROVINCIA

(BARLETTA-ANDRIA-TRANI)

## *Collegio dei Revisori dei Conti*

**Verbale n. 187 del 23 settembre 2024**

**OGGETTO: Parere sulla Proposta di Consiglio n. 98/2024 avente ad oggetto: "RICONOSCIMENTO E PRESA D'ATTO DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA ORDINANZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BARI DEL 5 MARZO 2024 RESA NEL GIUDIZIO 1481/2018 R.G."**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventitre del mese di settembre, si è riunito, in teleconferenza, il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di: Dott. Ettore Amedeo Maria Corvasce (Presidente), Dott.ssa Cosima Giannico e Dott. Luigi Mendicelli (Componenti);

Premesso che:

L'Organo di Revisione è chiamato ai sensi dell'Articolo 239, Comma 1, Lettera b) n. 6 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUUEL) ad esprimere il proprio parere sulle proposte di riconoscimento debiti fuori bilancio e transazioni;

Con messaggio Pec Protocollo: AOO.c\_a669.16/09/2024.0069060del 16 settembre 2024, al fine dell'acquisizione del relativo parere, è stata trasmessa al Collegio dei Revisori la Proposta di Consiglio n. 98/2024 avente ad oggetto: "RICONOSCIMENTO E PRESA D'ATTO DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA ORDINANZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BARI DEL 5 MARZO 2024 RESA NEL GIUDIZIO 1481/2018 R.G." comprensiva dei seguenti allegati:

P000005220\_012000\_BVassegnazioneDt2146de.pdf  
P000005220\_013000\_BVConvenzionedel11set2.pdf  
P000005220\_014000\_BVAttoprecettotprot5221.pdf  
P000005220\_015000\_BVAttoprecettotprot5224.pdf  
P000005220\_017000\_BVRichiestastanziamet.pdf  
P000005220\_018000\_BVSentenza3502024del5a.pdf  
P000005220\_019000\_BVAutorizzazioneusosom.pdf  
P000005220\_021000\_CN\_5220.pdf.p7m  
Proposta\_98.pdf

Preso atto che all'esito del giudizio, ricorso iscritto n. 1481/2018 R.G, con sentenza n. 350/2024 del 5/3/2024, emessa in forma esecutiva e notificata al Comune di Barletta in data 5 marzo 2024, la Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile così statuiva:

*“1) Accoglie l’appello e, per l’effetto, in integrale riforma dell’impugnata ordinanza  
2) Condanna il Comune di Barletta, in persona del Sindaco pro-tempore, a pagare, in favore della Società Cooperativa Edilizia “B.V.” a r.l., in persona del suo legale rappresentante, a titolo ripetitorio, la somma di €121.025,11 oltre interessi legali dalla costituzione in mora del 26/10/2011 al soddisfo;  
3) Rigetta l’appello incidentale;  
4) Condanna il Comune di Barletta, in persona del Sindaco pro-tempore, alla refusione, in favore della società appellante, in persona del suo legale rappresentante, delle spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio e che liquida in complessivi €19.593,00 di cui €406,50 per esborsi del primo grado, €8.030,00 per onorari difensivi detto, € 1.165,50 per esborsi del presente grado ed €9.991,00 per onorari difensivi detto, oltre il rimborso forfettario, il cap e l’iva nella misura di legge, con distrazione delle stesse in favore degli avv.ti Mazzola Francesco Maria e Nanula Francesco per la dichiarata anticipazione delle stesse.  
5) Da atto della sussistenza dei presupposti di legge per dichiarare, parte appellante incidentale, Comune di Barletta, in persona del Sindaco pro-tempore, tenuto al pagamento, in favore dell’Erario, di una somma pari all’importo del contributo unificato già versato all’atto di costituzione con proposizione del gravame incidentale rigettato.”;*

la Società Cooperativa Edilizia “B. V.” a r.l., in data 4 luglio 2024, notificava al Comune di Barletta atto di precetto di pagamento, introitato in pari data al prot. n. 52243, per la somma complessiva di € 140.722,12;

gli avvocati Francesco Mazzola e Francesco Nanula, in qualità di procuratori antistatari della Società Cooperativa Edilizia “B. V.” a r.l., in data 4 luglio 2024, notificavano, al Comune di Barletta, atto di precetto di pagamento, introitato in pari data al prot. n. 52216, per la somma complessiva di € 28.211,15;

con nota prot. 40894 del 27 maggio 2024, il Dirigente del Settore Piani e Programmi chiedeva lo stanziamento di € 167.608,25 in favore della Cooperativa B.V. a r.l. nelle Norme di Salvaguardia di Bilancio 2024 – 2025;

con deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 31 luglio 2024 sono stati approvati gli equilibri di bilancio 2024/2025;

Preso atto che il Debito Fuori Bilancio da riconoscere è quantificato, nella Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in oggetto, nella somma complessiva di € 168.933,27, di cui:

€ 140.101,99 (di cui € 19.076,88 per interessi legali), per rimborso dovuto alla differenza tra gli indici di fabbricabilità (da 2.13 a 2.50);

€ 620,13 (€ 425,00 per onorari, € 63,75 per Rimborso forfetario al 15%,

€ 19,55 per C.P.A. al 4% ed € 111,83 per IVA al 22%), a titolo di competenze del precetto per la sorte capitale;

€ 28.211,15, per competenze legali (€ 18.021,00 per onorari,

€ 236,00 per Competenze di precetto,

€ 2.738,55 per Rimborso forfetario 15%,

€ 839,82 per C.P.A. al 4 % ed

€ 4.803,78 per IVA al 22%,

€ 406,50 per spese esenti esborsi primo grado ed

€ 1.165,50 per spese esenti esborsi secondo grado), in esecuzione della sentenza n. 350/2018 del 05.03.2024, emessa a favore della Cooperativa “B.V.” a r.l. contro il Comune di Barletta, nel giudizio n. 1481/2018 R.G., dalla Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile e dei successivi atti di precetto, introitati ai prott. nn. 52216 e 52243, entrambi del 4 luglio 2024.

Preso atto che l'ammontare complessivo del debito da riconoscere ammonta ad € 168.933,27 e trova copertura finanziaria sui seguenti capitoli di spesa:

- € 167.608,25 sul capitolo di spesa n. 20266 del Bilancio 2024;  
- € 1.325,02 sul capitolo di spesa n. 977 del Bilancio 2024, giusta autorizzazione del dirigente dell'area VIII e IV, in supplenza del dirigente, a mezzo mail del giorno 6 settembre 2024;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 21/02/2024 di approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026;

Visto il Tuel così come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 118/2011 e sue ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Preso atto che sulla Proposta di Consiglio n. 98/2024 è apposto:

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 del TUEL, D. Lgs. 267/2000, reso dal Responsabile del Settore Ing. Ernesto Bernardini, in data 13/09/2024;

il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile art. 49 del TUEL, D. Lgs. 267/2000, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Michelangelo Nigro, in data 16/09/2024;

Considerando che ai sensi della normativa vigente l'Amministrazione, una volta deliberato il riconoscimento, deve trasmettere tempestivamente le relative delibere alla Procura della Corte dei Conti competente per territorio, così come previsto dall'art. 23 c. 5 della Legge 27/12/2002 n. 289, per l'accertamento delle eventuali responsabilità;

### **Esprime**

Parere favorevole sul riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all'art. 194 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 267/2000 fatte salve le eventuali determinazioni della Procura della Corte dei Conti, cui il provvedimento è inviato.

Il Collegio invita l'Ente ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio scaturenti da sentenze definitive o provvisoriamente esecutive, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come interessi e spese di giustizia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Li, 23/09/2024

firmato digitalmente

Il Collegio dei Revisori:

Dott. Ettore Amedeo Maria Corvasce	Presidente
Dott.ssa Cosima Giannico	Componente
Dott. Luigi Mendicelli	Componente

N. 5925/2020



**TRIBUNALE DI TRANI**

**SEZIONE LAVORO**

In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

NELLA CONTROVERSIA DI LAVORO ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO

**TRA**

FRANCESCO ATTOLICO rappresentato e difeso dall'avv.to CARPAGNANO SABINO, come da procura in atti e da DE FINIS ALESSIA (DFNLSS88S47A669T);

**RICORRENTE**

**E**

COMUNE DI BARLETTA (c.f. 00741610729) assistito e difeso dall'avv. PALMIOTTI ISABELLA (c.f. PLMSLL60E53A669N) e da avv. CARUSO GIUSEPPE (CRSGPP68R19L328U) PIAZZA ALDO MORO 16 70051 BARLETTA;

**CONVENUTO**

**RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 06.11.2020, Attolico Francesco adiva il Tribunale del Lavoro di Trani convenendo il Comune di Barletta al fine di accertare e dichiarare che il ricorrente, pur essendo inquadrato nella categoria "C", fin dal momento del trasferimento avvenuto il 04.08.2009, avesse svolto mansioni



superiori rientranti nella categoria "D", ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 del D. Lgs. n. 165/2001, 8 del CCNL del 14.09.2000 e 9 del Regolamento di Organizzazione.

Dunque, il ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto a vedersi corrispondere, per il periodo successivo all'01.04.2015, cioè nei limiti della prescrizione quinquennale, la relativa differenza di trattamento economico da parte del Comune, oltre accessori di legge e con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.

Il Comune di Barletta si costituiva tardivamente in giudizio, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto poiché ritenuto infondato in fatto e in diritto, oltre che non provato, con vittoria di spese e competenze di lite.

Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e udita la loro discussione, veniva espletata l'attività istruttoria mediante l'audizione di due testi di parte ricorrente.

All'udienza odierna la presente causa veniva decisa ex art. 127ter c.p.c. mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta.

Si precisa che non veniva redatto verbale d'udienza e che le parti depositavano note di trattazione scritta.

**Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito enunciati e, pertanto, va accolto.**

È ormai pacifico in giurisprudenza che l'onere di provare lo svolgimento di mansioni superiori al proprio inquadramento professionale sia a carico del lavoratore e non del datore di lavoro (Cass. Civ., Ord. n. 5536 dell'1 marzo 2021).

In particolare, perché il lavoratore possa essere inquadrato in una mansione di categoria superiore è necessario che gli siano assegnate mansioni corrispondenti ad un livello d'inquadramento superiore, non essendo sufficiente che i compiti richiesti al lavoratore siano "quantitativamente" ulteriori ovvero aggiuntivi rispetto a quelli svolti in precedenza, se tali compiti ulteriori corrispondono al medesimo livello d'inquadramento. Peraltro, nel caso in cui il lavoratore eserciti contemporaneamente mansioni appartenenti a più livelli d'inquadramento, le mansioni corrispondenti al livello superiore devono essere quantomeno prevalenti rispetto a quelle di livello inferiore.

Va da sé che i compiti concretamente svolti dal lavoratore devono corrispondere a mansioni inquadrate nel livello superiore non solo rispetto agli atti nei quali essi materialmente si esplicano, ma anche rispetto al grado di responsabilità e di autonomia proprio della qualifica rivendicata.

In sintesi, la Suprema Corte ha affermato che *"il lavoratore che [...] rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare: la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte; il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata; la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale"*.



Ebbene, sulla base della trasposizione di tali principi al caso di specie, si ritiene che il lavoratore abbia assolto l'onere della prova su di sé incombente, tanto a mezzo della produzione documentale quanto a mezzo della prova testimoniale.

A sostegno della domanda, il ricorrente ha offerto in comunicazione in giudizio la documentazione comprovante le mansioni superiori, compresa la nota del 24.10.2013 (prot. n.58273) del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, con la quale quest'ultimo gli aveva riconosciuto formalmente le mansioni di "Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Traffico".

Di contro, nel costituirsi in giudizio, il Comune di Barletta non ha contestato quanto dedotto dal ricorrente in merito alle mansioni svolte a far data dal 04.08.2009, limitandosi soltanto ad affermare che le predette mansioni non sarebbero ascrivibili alla categoria "D", bensì alla "C", già propria del ricorrente, con la conseguenza che quest'ultimo non avrebbe svolto mansioni superiori, bensì mansioni rientranti nella propria categoria.

Accertato che il ricorrente ha svolto mansioni di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Traffico dal 04.08.2009, era in dubbio se le stesse rientrassero nella categoria "C" ovvero in quella superiore "D".

Ebbene, si ritiene che le mansioni in parola siano ascrivibili alla categoria "D".

Tanto emergeva, in primo luogo, dal Regolamento di Organizzazione approvato dal Comune resistente con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 dell'01.08.2013 il cui art. 9 (rubricato "Il Responsabile di Ufficio") stabilisce che *"il ruolo del Responsabile di Ufficio [...] può essere conferito a funzionari della carriera direttiva (o, in assenza, a dipendenti appartenenti alla categoria C in possesso del profilo adeguato a ricoprire il ruolo)"*.

È evidente che, se il ruolo del Responsabile di Ufficio fosse appartenuto alla categoria "C", lo stesso non avrebbe potuto essere assegnato ai dipendenti della carriera direttiva, ostandovi l'art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001, che vieta di assegnare ai dipendenti mansioni inferiori a quelle di appartenenza. Né tantomeno si può ritenere che il ruolo di Responsabile di Ufficio appartenga alla categoria "C" per il semplice fatto che l'art. 9 menzionato prevede che il predetto ruolo possa essere assegnato anche a dipendenti di tale categoria.

Infatti, l'assegnazione del ruolo di Responsabile ai dipendenti di categoria "C" è solo subordinata all'assenza, nell'Ufficio, di un funzionario della carriera direttiva e, comunque, purché non si tratti di un normale dipendente di categoria "C", bensì di un dipendente che sia in possesso del profilo adeguato a ricoprire tale ruolo: locuzione che ci fa chiaramente capire che le mansioni di Responsabile di Ufficio non appartengono alla categoria "C", altrimenti non ci sarebbe stata la necessità di precisare che il dipendente di categoria "C" a cui vengono assegnate le mansioni di Responsabile di Ufficio debba essere in possesso del profilo adeguato a ricoprirlo.





Dalla formulazione della norma appare chiaro che il dipendente di categoria "C" che riceva tale incarico debba avere qualcosa in più di un normale dipendente appartenente a detta categoria, tale da poterlo assimilare ad un dipendente della carriera direttiva, di categoria "D".

In secondo luogo, che il ruolo di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Traffico rientri nella categoria "D" emergeva dalla circostanza che le mansioni in cui lo stesso ruolo si estrinseca e che sono state concretamente svolte dal ricorrente coincidono con quelle previste dall'allegato "A" al CCNL del 31.3.1999, categoria "D".

Si tratta di mansioni caratterizzate da: a) elevate conoscenze plurispecialistiche ed una esperienza pluriennale; b) contenuti di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi sia produttivi che amministrativi; c) elevata complessità dei problemi da affrontare ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili; d) relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale; e) relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.

Nel caso di specie, il ricorrente, al momento del riconoscimento formale del ruolo di Responsabile, aveva già un'esperienza sul campo di più di 4 anni.

A ciò aggiungasi che il ricorrente era anche in possesso di tutte le conoscenze plurispecialistiche, oltre che tecniche, gestionali e direttive necessarie per la direzione dell'Ufficio Tecnico del Traffico, in considerazione delle mansioni svolte, come riconosciuto, per un verso, nell'anno 2011, dall'allora Dirigente del Settore Lavori Pubblici il quale – a seguito della richiesta del riconoscimento delle mansioni superiori fatta dall'istante con missiva dell'08.11.2011 (prot. n.68106) – aveva dato il proprio parere favorevole al detto riconoscimento, così ammettendo che il ricorrente, fin dal momento del suo trasferimento all'Ufficio Tecnico del Traffico, avesse svolto mansioni rientranti nella categoria "D" e, in particolare, di "Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Traffico".

Analogamente, nel 2013, dall'allora Dirigente del predetto Settore, Ing. Sebastiano Longano poi ascoltato come teste, nella nota del 24.10.2013.

Né, tantomeno, può dubitarsi che l'istante abbia svolto le mansioni di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Traffico in maniera prevalente, come richiesto dall'art. 52, co. 3, del D. Lgs. n.165/2001, considerato che, come pure risultava dalla documentazione prodotta, il ricorrente aveva svolto, in via esclusiva e continuativa, le predette mansioni ormai dal 04.08.2009.

Si ribadisce che questa circostanza non è stata contestata dal Comune di Barletta e, comunque, oltre che risultare dalla documentazione prodotta agli atti, è stata riconosciuta nel 2013 dall'allora Dirigente del Settore Lavori Pubblici il quale, nella nota del 24.10.2013 (doc. n.30), aveva evidenziato la particolare competenza del ricorrente, facendone rilevare *"[...] l'esperienza di lavoro acquisita, la formazione professionale conseguita con la partecipazione ad ulteriori corsi di aggiornamento, le attività svolte,*



*l'assunzione di responsabilità, il coordinamento di tutte le attività correlate, comprese quelle per il personale assegnato all'Ufficio e quello del personale B.A.R.S.A. S.p.A., per i grandi eventi, sotto il profilo qualitativo e quantitativo [...]".*

Fermo restando che non è dato sapere quale sarebbe la "più recente disciplina", richiamata dalla difesa del Comune, che stabilirebbe un limite temporale di svolgimento delle mansioni superiori, si rileva che, in realtà, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, non esiste una norma di legge e/o di contratto collettivo che limiti nel tempo lo svolgimento delle mansioni superiori. Per quanto concerne, invece, il divieto di stabilizzazione delle stesse, si rileva che il ricorrente si limitava soltanto a chiedere il pagamento delle relative differenze salariali, nei limiti della prescrizione quinquennale.

Anzi, la sentenza della Corte di Cassazione menzionata dal Comune è, in realtà, favorevole al ricorrente, nella parte in cui afferma che, per il riconoscimento delle mansioni superiori, non è necessario verificare la sussistenza dei requisiti di legittimità per lo svolgimento delle stesse, ma si deve solo verificare se il dipendente abbia, in concreto, svolto le mansioni superiori.

Ancora, parte resistente assumeva che *"anche la L. n.241/1990 sul procedimento amministrativo attribuisce al Dirigente di un'unità organizzativa la possibilità di nominare come responsabile del procedimento un dipendente di categoria C, con la conseguenza che tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, possono essere richieste al dipendente di quella determinata categoria, senza che ciò comporti il diritto al pagamento di differenze retributive"*.

Tuttavia, nel caso di specie, non si discute di Responsabile del Procedimento, ma di Responsabile di Ufficio.

Infine, parte resistente assumeva che *"la [...] nota del 24.10.2013, non potrebbe assumere, ai sensi dell'art.52, comma del D.Lgs. n. 165/2001, valore ultrattivo, essendo relativa all'anno 2013 e potendo aver effetto al massimo (in ipotesi, che, comunque, non si è realizzata per quanto sopra contestato, eccetto e prodotto) sino al 24.10.2014, ovvero ad un anno in cui si è maturata, per stessa ammissione avversa, la prescrizione del relativo diritto"*.

Tuttavia, la nomina del ricorrente a Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Traffico, fatta dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici con nota del 24.10.2013, non prevedeva un limite di durata e, comunque, non è stata mai impugnata e/o revocata e/o annullata, essendo perciò tuttora valida.

Tutto quanto detto trovava conferma anche nelle dichiarazioni rese dai testi escussi.

Il teste di parte ricorrente Gianrodolfo Di Bari, dirigente a tempo determinato del Comune di Barletta dal 14.03.2014 all'08.06.2015, nel settore Lavori Pubblici, dichiarava di conoscere il ricorrente *"in quanto era addetto al settore dei Lavori Pubblici"* e aggiungeva che *"il ricorrente si occupava dell'istruttoria sugli atti relativi alle attività indicate al punto n. 7 del ricorso, fatta eccezione per quella relativa alla progettazione in materia di viabilità svolta dai tecnici di settore e di tutte le attività ad essa prodromiche e successive (in quanto nel periodo in cui sono stato dirigente non sono state svolte dall'ufficio attività di tal genere) [...]"*,



*“appartiene a me la determinazione indicata alla lettera I), ma non quella indicata alla lettera L) [...] preciso che il mio nome risulta solo dattiloscritto, ma la firma non mi appartiene”.*

Dopo aver confermato che il ricorrente aveva svolto le attività indicate alle lettere N), O), Q) ed S), precisava che *“il ricorrente si occupava dell’istruttoria, ma non del rilascio del provvedimento finale”.*

Il teste di parte ricorrente Sebastiano Longano, dirigente del Comune di Barletta dal 2004 al 2010 e dal dicembre 2012 al dicembre 2013, nel settore Lavori Pubblici, dichiarava che *“allo stesso (settore) era addetto anche il ricorrente”*, confermava le circostanze sub 6), sub 7) e sub 8) del ricorso, ma precisava che *“la firma sul procedimento conclusivo del procedimento era del dirigente dell’ufficio”*. Confermava altresì le circostanze sub 10), 11) e 12) del ricorso.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che sussista il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere lo svolgimento di mansioni superiori con le relative differenze salariali, come chieste in ricorso, secondo quanto previsto dall’art. 8, co. 5, del CCNL del 14.9.2000.

Concludendo, in forza delle ragioni in disamina, il ricorso va accolto.

Le spese seguono il criterio della soccombenza, nella misura come da dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Trani, Giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ATTOLICO FRANCESCO, con ricorso depositato in data 06.11.2020, nei confronti di COMUNE DI BARLETTA, così provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara che il ricorrente, inquadrato nella categoria “C”, fin dal momento del trasferimento all’Ufficio Tecnico del Traffico, avvenuto il 4.8.2009, ha svolto mansioni superiori rientranti nella categoria “D”, e, per l’effetto, dichiara il suo diritto alla corresponsione della differenza tra il trattamento economico iniziale della categoria “C” ed il trattamento iniziale della categoria “D”, ai sensi del combinato disposto degli artt.52 del D. Lgs. n.165/2001, 8 del CCNL del 14.9.2000 e 9 del Regolamento di Organizzazione;

condanna quindi il Comune di Barletta a corrispondere all’ Attolico , per il periodo successivo all’1.4.2015, la differenza tra il trattamento economico iniziale della categoria “C” ed il trattamento iniziale della categoria “D” nella misura da determinarsi in separato processo;; condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 3500,00 oltre oneri accessori di legge, con distrazione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.

Così deciso in Trani, il 19/12/2023



**Il Giudice del Lavoro**

Dott.ssa Angela Arbore





# TRIBUNALE DI TRANI

## Sezione Lavoro

Il Giudice

- letta l'istanza presentata;
- esaminati gli atti della controversia;
- ritenuto che trattasi di mero errore materiale, reso palese dal confronto tra il provvedimento da correggere e le risultanze documentali, nonchè estraneo alla *ratio decidendi*;

### DISPONE

che, nell'epigrafe della sentenza n. 2156/23, venga eliminato il riferimento all'avv. Alessia De Finis, quale procuratore costituito;  
conferma per il resto la sentenza.

Trani, 27/02/2024

Il Giudice  
dott.ssa Angela Arbore





**RELATA DI NOTIFICA A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA**

**(ex art.3-bis L.21.1.1994 n.53)**

Io sottoscritto Avv. Sabino Carpagnano, con studio in Barletta alla Via Mariano Sante n.10 (cod. fisc. CRP SBN 74D23 A669F), iscritto all'Albo degli avvocati dell'Ordine di Trani, **IN PROPRIO** e nella mia qualità di procuratore, difensore e domiciliatario del sig. ATTOLICO FRANCESCO (C.F. TTLFNC60M14A669T), giusta procura a margine del ricorso depositato presso il Tribunale di Trani sez. Lavoro ed iscritto al n.5925/2020 R.G.L., ad ogni effetto di legge ho

**NOTIFICATO**

l'allegata sentenza n.5925/2024 pubblicata il 19.12.2023, emessa dal G.L. dott.ssa Angela ARBORE, nel giudizio iscritto al numero di RGL 5925/2023 Tribunale di Trani sez. lavoro, l'istanza di correzione di errore materiale e il decreto di accoglimento cron.6798 del 27.2.2024, **in copia conforme ai fini dell'esecuzione forzata** aa:

“COMUNE DI BARLETTA” (Cod. Fisc. 00741610729), in persona del suo Sindaco pro tempore, con sede in Barletta al Corso Vittorio Emanuele – Palazzo di città, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec (protocollo@cert.comune.barletta.bt.it), estratto dal Registro “iPA Indice delle Pubbliche Amministrazioni”;

**DICHIARO**

Che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti al Tribunale di Trani, Sez. Lavoro, Giudice dott.ssa Angela ARBORE – n. 5925/2024 R.G.L.

**ATTESTO**

Che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti allegati informatici,

- 1- duplicato informatico della sentenza n.2156/2024 del 19.12.2023;
- 2- duplicato informatico dell'istanza di correzione di errore materiale;
- 3- duplicato informatico del decreto di accoglimento cron.6798 del 27.2.2024;



# COMUNE DI BARLETTA

PROVINCIA

(BARLETTA-ANDRIA-TRANI)

## Collegio dei Revisori dei Conti

### Verbale n. 186 del 23 settembre 2024

OGGETTO: Parere sulla Proposta di Consiglio n. 100/2024 avente ad oggetto: "RICONOSCIMENTO E PRESA D'ATTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N. 2156/2023 PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE DI TRANI SEZ. LAVORO AVVOCATURA.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventitre del mese di settembre, si è riunito, in teleconferenza, il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di: Dott. Ettore Amedeo Maria Corvasce (Presidente), Dott.ssa Cosima Giannico e Dott. Luigi Mendicelli (Componenti);

Premesso che:

L'Organo di Revisione è chiamato ai sensi dell'Articolo 239, Comma 1, Lettera b) n. 6 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) ad esprimere il proprio parere sulle proposte di riconoscimento debiti fuori bilancio e transazioni;

Con messaggio Pec Protocollo: AOO.c\_a669.18/09/2024.0069733 del 18 settembre 2024, al fine dell'acquisizione del relativo parere, è stata trasmessa al Collegio dei Revisori la Proposta di Consiglio n. 98/2024 avente ad oggetto: "RICONOSCIMENTO E PRESA D'ATTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N. 2156/2023 PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE DI TRANI SEZ. LAVORO AVVOCATURA." comprensiva dei seguenti allegati:

P000005232\_002000\_SENTENZAN.2156-23.pdf  
Proposta\_100.p7m  
Proposta\_100.pdf

Preso atto che all'esito del giudizio, ricorso iscritto n. 5925/2020 R.G., con sentenza n. 2156/2023 del 19/12/2023 pubblicata in pari data, il Tribunale di Trani, Sez. Lavoro, così statuiva: "

*"accoglie il ricorso e, per l'effetto dichiara che il ricorrente inquadrato nella categoria C, fin dal momento del trasferimento all'Ufficio Tecnico del Traffico avvenuto il 04.08.2009, ha svolto mansioni superiori rientranti nella categoria "D" e, per l'effetto, dichiara il suo diritto alla corresponsione della differenza tra il trattamento iniziale della categoria "C" e il*

*trattamento iniziale della categoria "D" ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 del D.Lgs n. 165/2001, 8 del CCNL del 14.09.2000 e 9 del Regolamento di Organizzazione; condanna quindi il Comune di Barletta a corrispondere all'A. per il periodo successivo all' 1.4.2015, la differenza tra il trattamento iniziale della categoria "C" e il trattamento iniziale della categoria "D" nella misura da determinarsi in separato processo; condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 3.500,00 oltre oneri accessori di legge con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari;"*

che l'Avv. Carpagnano Sabino, difensore giudiziale del Sig. A.F. richiedeva il pagamento delle spese legali in data 12.09.2024;

Preso atto che il Debito Fuori Bilancio da riconoscere è quantificato, nella Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in oggetto, nella somma complessiva di € di € 5.365,92, di cui per spese legali € 3.500,00 per onorari riconosciuti in sentenza, € 525,00 (15% su tot. € 3.500,00 per rimborso spese generali ex art. 2 D.M. N. 55/2014), € 161,00 (per cap. 4% su tot. € 4.025,00), € 920,92 (per IVA 22% su tot. 4.186,00) € 259,00 per rimborso C.U., al lordo della ritenuta d'acconto, da liquidare in favore dell'Avv. Carpagnano Sabino, dichiaratosi antistatario.

Preso atto che l'ammontare complessivo del debito da riconoscere ammonta ad € 5.365,92 e trova copertura finanziaria mediante imputazione sul capitolo 977, bilancio 2024.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 21/02/2024 di approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026;

Visto il Tuel così come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 118/2011 e sue ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Preso atto che sulla Proposta di Consiglio n. 100/2024 è apposto:

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 del TUEL, D. Lgs. 267/2000, reso dal Responsabile del Settore Dott. Savino Filannino, in data 16/09/2024;

il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile art. 49 del TUEL, D. Lgs. 267/2000, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Michelangelo Nigro, in data 18/09/2024;

Considerando che ai sensi della normativa vigente l'Amministrazione, una volta deliberato il riconoscimento, deve trasmettere tempestivamente le relative delibere alla Procura della Corte dei Conti competente per territorio, così come previsto dall'art. 23 c. 5 della Legge 27/12/2002 n. 289, per l'accertamento delle eventuali responsabilità;



## **Esprime**

Parere favorevole sul riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all'art. 194 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 267/2000 fatte salve le eventuali determinazioni della Procura della Corte dei Conti, cui il provvedimento è inviato.

Il Collegio invita l'Ente ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio scaturenti da sentenze definitive o provvisoriamente esecutive, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come interessi e spese di giustizia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Li, 23/09/2024

firmato digitalmente

Il Collegio dei Revisori:

Dott. Ettore Amedeo Maria Corvasce

Presidente

Dott.ssa Cosima Giannico

Componente

Dott. Luigi Mendicelli

Componente



# Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Piano Esecutivo di Gestione 2024

COMUNE DI BARLETTA

Esercizio: 2024

Capitolo	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
<b>TITOLO</b>	<b>2</b>	Trasferimenti correnti					
<b>Tipologia</b>	<b>101</b>	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
2024 E	392	Fondo Speciale Cultura ex art. 15 della L.R. n.40/2016 e s.m.i./ANNO 2024 - finanziamento REGIONALE tramite TPP del Summit Internazionale di Filosofia Convivialità e Dialogo tra i Popoli - svolti a Barletta	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
			0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Totale Tipologia 101 Variazioni CP</b>			<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Totale Tipologia 101 Variazioni CS</b>			<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Totale Tipologia 101 Variazioni Fondi</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Titolo 2 Variazioni CP</b>			<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Totale Titolo 2 Variazioni CS</b>			<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Totale Titolo 2 Variazioni Fondi</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Variazioni CP</b>			<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Totale Variazioni CS</b>			<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>



# Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Piano Esecutivo di Gestione 2024

COMUNE DI BARLETTA

Esercizio: 2024

Capitolo	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
<b>Missione 5</b>	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
<b>Programma 2</b>	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
<b>Titolo 1</b>	Spese correnti					
2024 S 3971935	Rievocazione storica Disfida di Barletta - capitolo di entrata 392 per € 50.000 + CP 398 per € 20.000 + cap. 2370068 € 6000+ Bilancio Comunale CS	23.490,00	50.000,00	50.000,00	0,00	73.490,00
		37.294,43	50.000,00	50.000,00	0,00	87.294,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (Titolo 1)</i>						
<b>Totale Titolo 1 Variazioni CP</b>		<b>23.490,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.490,00</b>
<b>Totale Titolo 1 Variazioni CS</b>		<b>37.294,43</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.294,43</b>
<b>Totale Titolo 1 Variazioni Fondi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Programma 2 Variazioni CP</b>		<b>23.490,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.490,00</b>
<b>Totale Programma 2 Variazioni CS</b>		<b>37.294,43</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.294,43</b>
<b>Totale Programma 2 Variazioni Fondi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Missione 5 Variazioni CP</b>		<b>23.490,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.490,00</b>
<b>Totale Missione 5 Variazioni CS</b>		<b>37.294,43</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.294,43</b>
<b>Totale Missione 5 Variazioni Fondi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Variazioni CP</b>		<b>23.490,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.490,00</b>
<b>Totale Variazioni CS</b>		<b>37.294,43</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.294,43</b>
<b>Totale Variazioni Fondi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# COMUNE DI BARLETTA

PROVINCIA

(BARLETTA-ANDRIA-TRANI)

## *Collegio dei Revisori dei Conti*

### **Verbale n. 185 del 23 settembre 2024**

**OGGETTO: Parere sulla Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 102/2024 avente ad oggetto: “RATIFICA DELLA DELIBERA DI GIUNTA AVENTE AD OGGETTO VARIAZIONE URGENTE N.234 DEL 05/09/2024 ADOTTATA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO ART.175 E ART. 42 DEL TUEL”.**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 23 del mese di settembre, si è riunito in teleconferenza il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di: Dott. Ettore Amedeo Maria Corvasce (Presidente), Dott.ssa Cosima Giannico e Dott. Luigi Mendicelli (Componenti);

#### **Premesso che:**

- con Delibera di Consiglio n. 10 del 20 febbraio 2023 sono state approvate le Linee Programmatiche di Mandato amministrativo 2022/2027;
- con Delibera di Giunta n. 302 del 07 dicembre 2023, è stato approvato lo schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024/2026 e il relativo elenco annuale 2024;
- con Delibera di Giunta n. 314 del 15 dicembre 2023 è stato approvato il Programma triennale degli acquisiti 2024/2026;
- con Delibera di Consiglio n. 109 del 20 dicembre 2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- con Delibera di Consiglio n. 11 del 21 febbraio 2024 è stata approvata la Nota di aggiornamento del DUP 2024/2026;
- con Delibera di Consiglio n. 12 del 21 febbraio 2024 è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;
- con Delibera di Giunta n. 54 del 6 marzo 2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 – parte finanziaria;
- con Delibera di Giunta n. 109 del 23 aprile 2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026 del Comune di Barletta;
- con Delibera di Consiglio n. 34 del 25 maggio 2024 è stato approvato il Rendiconto della gestione finanziaria 2023;

**Richiamato** l'art. 175, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, che dispone quanto segue: “Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di Bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”;

**Vista** la richiesta di parere sulla Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 102/2024, ricevuta mediante pec in data 18/09/2024;

**Esaminata** la Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 102/2024 avente ad oggetto: "Ratifica della Delibera di Giunta avente ad oggetto Variazione Urgente N. 234 del 05/09/2024 adottata ai sensi del combinato disposto art. 175 e art. 42 del TUEL", con allegati:

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 05/09/2024;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 235 del 05/09/2024;
- Elenco Variazioni di Entrata al Bilancio di Previsione 2024;
- Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2024;
- Elenco Variazioni Piano Esecutivo di Gestione 2024;
- FONDO\_SPECIALE\_CULTURA\_tpp;
- RICHIESTA\_Variazione\_di\_bilancio;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 05/09/2024, con la quale sono state apportate in via d'urgenza variazioni al Bilancio di Previsione 2024/2026, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

**Viste** le motivazioni dell'urgenza del provvedimento adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 234 del 05/09/2024;

**Visti:**

- Elenco Variazioni di Entrata al Bilancio di Previsione 2024;
- Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2024;

contenenti l'elenco delle variazioni analitiche di competenza e di cassa apportate al Bilancio di Previsione 2024/2026, del quale si riportano le seguenti risultanze finali:

ANNO 2024

<b>ENTRATA</b>		<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
Variazioni in aumento	CO	€ 50.000,00	
	CA	€ 50.000,00	
Variazioni in diminuzione	CO		€ 0,00
	CA		€ 0,00
<b>SPESA</b>		<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
Variazioni in aumento	CO		€ 50.000,00
	CA		€ 50.000,00
Variazioni in diminuzione	CO	€ 0,00	
	CA	€ 0,00	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>CO</b>	<b>€ 50.000,00</b>	<b>€ 50.000,00</b>
	<b>CA</b>	<b>€ 50.000,00</b>	<b>€ 50.000,00</b>

ANNO 2025

<b>ENTRATA</b>	<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
Variazioni in aumento	€ 0,00	
Variazioni in diminuzione		€ 0,00
<b>SPESA</b>	<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
Variazioni in aumento		€ 0,00
Variazioni in diminuzione	€ 0,00	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

ANNO 2026

<b>ENTRATA</b>	<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
Variazioni in aumento	€ 0,00	
Variazioni in diminuzione		€ 0,00
<b>SPESA</b>	<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
Variazioni in aumento		€ 0,00
Variazioni in diminuzione	€ 0,00	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

**Verificato** il permanere e l'invarianza degli equilibri di bilancio nonché il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

**Visto** il parere tecnico Favorevole del Responsabile di Settore, Dott. Nigro Michelangelo, rilasciato in data 18/09/2024 ai sensi dell'art. 49, TUEL, D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il parere contabile Favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Nigro Michelangelo, rilasciato in data 18/09/2024 ai sensi dell'art. 49, TUEL, D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il D. Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il D. Lgs. n. 118/2011;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**Esprime**

in relazione alle proprie competenze, parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto.

Li, 23/09/2024

Letto, confermato e sottoscritto.

Firmato digitalmente

Il Collegio dei Revisori:

Dott. Ettore Amedeo Maria Corvasce	Presidente
Dott.ssa Cosima Giannico	Componente
Dott. Luigi Mendicelli	Componente

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTONOMO CONTENZIOSO E LEGALITA' nella persona del dott. Savino Filannino giusto incarico ricevuto con decreto sindacale n. 33771 del 30.04.2024.

Premesso:

che, con ricorso notificato al Comune di Barletta in data 03/12/2020, n. 5925/2020 R.G.L, il Sig. A.F. rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Alessia De Finis e Sabino Carpagnano, conveniva in giudizio il Comune di Barletta, in persona del Sindaco p.t., innanzi al Tribunale di Trani - Sez. Lavoro, per *“accertare e dichiarare – in contraddittorio con il Comune di Barletta, in persona del sindaco pro – tempore. che il ricorrente, inquadrato nella categoria “C”, fin dal momento del trasferimento all’Ufficio Tecnico del Traffico, avvenuto il 4.8.2009, ha svolto mansioni superiori rientranti nella categoria “D”, meglio specificate nella parte in fatto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 del D.Lgs n. 165/2001, 8 del CCNL del 14.09.2000 e 9 del Regolamento di Organizzazione, e, per l’effetto, accertare e dichiarare – in contraddittorio con il Comune di Barletta, in persona del sindaco pro – tempore, il diritto del ricorrente a vedersi corrisposta, per il periodo successivo all’1.4.2015, la differenza tra il trattamento economico iniziale della categoria “C” ed il trattamento iniziale della categoria “D”;*

che, pertanto, per il giudizio in parola, l’Amministrazione comunale riteneva opportuno costituirsi in giudizio conferendo incarico di rappresentanza e difesa del Comune di Barletta, anche disgiuntamente, all’ agli Avv.ti Isabella Palmiotti e Giuseppe Caruso dell’Avvocatura Comunale di Barletta in virtù della determinazione dirigenziale n. 754 del 06.05.2021;

che, all’esito del giudizio, in data , il Tribunale di Trani, Sez. , in data 27.2.2023, emetteva sentenza n. 2156/2023, con la quale così disponeva:

*“accoglie il ricorso e, per l’effetto dichiara che il ricorrente inquadrato nella categoria C, fin dal momento del trasferimento all’Ufficio Tecnico del Traffico avvenuto il 04.08.2009, ha svolto mansioni superiori rientranti nella categoria “D” e , per l’ effetto, dichiara il suo diritto alla corresponsione della differenza tra il trattamento iniziale della categoria “C “e il trattamento iniziale della categoria “D” ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 del D.Lgs n. 165/2001, 8 del CCNL del 14.09.2000 e 9 del Regolamento di Organizzazione; condanna quindi il Comune di Barletta a corrispondere all’A. per il periodo successivo all’ 1.4.2015, la differenza tra il trattamento iniziale della categoria “C “e il trattamento iniziale della categoria “D” nella misura da determinarsi in separato processo; condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 3.500,00 oltre oneri accessori di legge con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari;”*

che l’Avv. Carpagnano Sabino, difensore giudiziale del Sig. A.F. richiedeva il pagamento delle spese legali in data 12.09.2024;



che, conseguentemente all'esito dei conteggi effettuati, in esecuzione della sopraindicata sentenza, occorre procedere, urgentemente, decorso il termine dei 120gg. dalla notifica della sentenza in forma esecutiva, onde evitare ulteriori aggravii di spesa derivanti dall'eventuale azione esecutiva, al pagamento della somma complessiva di € 5.365,92 per spese legali di cui: € 3.500,00 per onorari riconosciuti in sentenza, € 525,00 (15% su tot. € 3.500,00 per rimborso spese generali ex art. 2 D.M. N. 55/2014), € 161,00 (per cap. 4% su tot. € 4.025,00), € 920,92 ( per IVA 22% su tot. 4.186,00) € 259,00 per rimborso C.U., al lordo della ritenuta d'acconto, da liquidare in favore dell'Avv. Carpagnano Sabino, dichiaratosi antistatario.

Dato atto che la suddetta condanna ed i pagamenti che da essa conseguono integrano la previsione di cui all'art.194 comma 1 lett. a) del Tuel (D. Lgs. n.267/00), ai sensi del quale il Consiglio Comunale riconosce la legittimità, tra gli altri, dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive.

Preso atto che con deliberazione n. 27, depositata il 21 novembre 2019, la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, ha definitivamente chiarito che anche per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutive (ex art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL – decreto legislativo n. 267/2000) è necessaria la delibera di consiglio per poter procedere al relativo pagamento. Nel dettaglio, la Sezione precisa che l'art. 194 del Tuel non introduce alcun distinguo per la regolazione contabile di ciascuna delle eterogenee fattispecie disciplinate ma prevede anzi un regime indifferenziato, disponendo infatti per tutte una uniforme procedura di riconoscimento di competenza consiliare.

Ritenuto di dover procedere senza indugio alla presa d'atto ed al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio.

Preso atto che l'ammontare complessivo del debito da riconoscere ammonta ad € 5.365,92 e trova copertura finanziaria mediante imputazione sul capitolo 977, bilancio 2024.

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità.

Visto e richiamato l'art.194 comma 1 lett. a) del Tuel (D. Lgs. n.267/00).

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio Dei Revisori;

### **PROPONE**

Di procedere alla presa d'atto ed al riconoscimento, ai sensi dell'art. 194 Tuel, comma 1 lett. a), del debito fuori bilancio di complessivi € 5.365,92 derivante dalla sentenza n. 2156/2023, pronunciata dal Tribunale di Trani – Sez. Lavoro.

Di dare atto che il pagamento della somma di cui al precedente punto trova copertura finanziaria mediante imputazione sul capitolo 977, bilancio 2024.

Di trasmettere la deliberazione di riconoscimento alla competente Procura della Corte dei Conti a cura del responsabile Ufficio Deliberazioni ai sensi di quanto disposto dall'art.23 comma 5 della L. n.289/02.

Di attribuire immediata esecutività al presente provvedimento, stante l'urgenza di procedere a salvaguardare gli equilibri di bilancio nei termini previsti dall'art.193 del T.U.E.L.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione predisposta dal Dirigente del Servizio Autonomo Contenzioso e Legalità in oggetto indicata.

Dato atto che in ordine alla presente deliberazione sono stati formalmente acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

### DELIBERA

- 1) DI PRENDERE ATTO delle premesse che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
- 2) DI PROCEDERE alla presa d'atto e al riconoscimento, ai sensi dell'art. 194 del T.U.E.L., comma 1, lett. a), del debito fuori bilancio di € 5.365,92 derivante dalla sentenza n. 2156/2023, pronunciata dal Tribunale di Trani – Sez. Lavoro con effetto ricognitorio.
- 3) DI PRENDERE ATTO che il pagamento della somma complessiva di € 5.365,92 trova copertura finanziaria mediante imputazione sul capitolo 977, bilancio 2024.
- 4) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, co. 4°, del D. Lgs. 267/2000.
- 5) DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art.23, co.5 della L. n.289/02, all'Ufficio Delibere per la trasmissione dello stesso alla Procura della Corte dei Conti.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 100**

Ufficio Proponente: **1.2.0 - Ufficio Avvocatura**

Oggetto: **RICONOSCIMENTO E PRESA D'ATTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N. 2156/2023 PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE DI TRANI SEZ. LAVORO AVVOCATURA.**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (1.2.0 - Ufficio Avvocatura)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **16/09/2024**

Il Responsabile di Settore

Dott. Savino Filannino

C\_A669 - C\_A669 - 1 - 2024-09-24 - 0071592

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

FILANNINO SAVINO in data 16/09/2024



# COMUNE DI BARLETTA

BARLETTA-ANDRIA-TRANI


## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di deliberazione Consiglio Comunale nr.100 del 13/09/2024

<b>ESERCIZIO:</b> 2024	<b>Impegno di spesa</b>	2024 2125/0	<b>Data:</b> 17/09/2024	<b>Importo:</b> 5.365,92
<b>Oggetto:</b>	Prenotazione - RICONOSCIMENTO E PRESA D'ATTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N. 2156/2023 PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE DI TRANI SEZ. LAVORO AVVOCATURA.			
<b>SIOPE:</b>	1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2024	<b>Stanziamiento attuale:</b>	568.004,89	
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Impegni gia' assunti:</b>	502.665,08	
<b>Programma:</b>	11 - Altri servizi generali	<b>Impegno nr. 2125/0:</b>	5.365,92	
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b>	508.031,00	
<b>Macroaggregato:</b>	110 - Altre spese correnti	<b>Disponibilità residua:</b>	59.973,89	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2024	<b>Stanziamiento attuale:</b>	152.776,00	
<b>Capitolo:</b>	977	<b>Impegni gia' assunti:</b>	136.298,05	
<b>Oggetto:</b>	Applicazione al bilancio quota parte del fondo contenzioso per finanziamento spese correnti derivanti da sentenze esecutive in cui l'Ente risulta soccombente	<b>Impegno nr. 2125/0:</b>	5.365,92	
		<b>Totale impegni:</b>	141.663,97	
		<b>Disponibilità residua:</b>	11.112,03	
<b>Progetto:</b>	Segreteria generale, personale e organizzazione			
<b>Resp. spesa:</b>	115 Ufficio Legale			
<b>Resp. servizio:</b>	115 Ufficio Legale			

BARLETTA li, 17/09/2024

Il compilatore



Il Dirigente del Settore Finanziario

C\_A669 - C\_A669 - 1 - 2024-09-24 - 0071592



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 100**

Ufficio Proponente: **1.2.0 - Ufficio Avvocatura**

Oggetto: **RICONOSCIMENTO E PRESA D'ATTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N. 2156/2023 PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE DI TRANI SEZ. LAVORO AVVOCATURA.**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (1.2.0 - Ufficio Avvocatura)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/09/2024

Il Responsabile di Settore

Dott. Savino Filannino

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/09/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

Nigro Michelangelo

**COMUNE DI BARLETTA**  
**PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA - TRANI**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL di Consiglio Comunale**

SERVIZIO POPONENTE RESPONSABILI PROCEDIMENTO AREA II - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	SERVIZIO INTERESSATO RESPONSABILI PROCEDIMENTO AREA II - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	NUMERO 102
---------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

**OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**RATIFICA DELLA DELIBERA DI GIUNTA AVENTE AD OGGETTO VARIAZIONE URGENTE N.234 DEL 05/09/2024 ADOTTATA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO ART.175 E ART. 42 DEL TUEL**

PARERE DELL'ASSESSORE " ":

.....

Data ..... L'Assessore .....

**ESTREMI DI VERBALIZZAZIONE**

Seduta del ..... ore ..... N. ....

Presenti .....

Assenti .....

Assiste il Segretario Generale .....

Immediata eseguibilità      SI  NO

Esito Votazione:

Votanti: ..... Favorevoli: ..... Contrari: ..... Astenuti: .....

Il Presidente ..... Il Segretario Generale .....

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- con Delibera di Consiglio n. 10 del 20 febbraio 2023 sono state approvate le Linee Programmatiche di Mandato amministrativo 2022/2027;
- con Delibera di Giunta n. 302 del 07/12/2023, è stato approvato lo schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024/2026 e il relativo elenco annuale 2024;
- con Delibera di Giunta n. 314 del 15/12/2023 è stato approvato il Programma triennale degli acquisiti 2024/2026;
- con Delibera n.109 del 20/12/2023 il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026,
- con Delibera di Consiglio n. 11 del 21 febbraio 2024, è stata approvata la Nota di aggiornamento del DUP 2024/2026;
- con Delibera di Consiglio n. 12 del 21 febbraio 2024, è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;
- con Delibera di Giunta n. 54 del 6 marzo 2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026, per la sola parte finanziaria;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 109 del 23/04/2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026;

Vista la Delibera di Giunta n. 234 del 05/09/2024 con la quale è stata disposta una variazione urgente al Bilancio di previsione 2024/2026, ai sensi del combinato disposto dell'art. 175, comma 4, e art. 42, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 (Tuel),

Vista, altresì, la Delibera di Giunta Comunale n. 235 di pari data, di approvazione della conseguente variazione di PEG relativa alla suddetta variazione d'urgenza;

Richiamato l'art. 187 del D. Lgs. 267/2000, TUEL;

Richiamato l'art. 175, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, che dispone quanto segue "Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di Bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine";

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile e, in particolare, dell'art. 193, comma 1, del D. Lgs.267/2000;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., con particolare riferimento all'art. 175, comma 4;
- le vigenti norme di contabilità e finanza pubblica;
- la Legge di Bilancio 2024, n.213 del 30/12/2023;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Acquisiti i pareri tecnico e contabile resi ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n.267/2000;

Visto il parere dell'Organo di Revisione dell'Ente che si allega al presente atto;

**DELIBERA**

1. DI PRENDERE ATTO della Delibera di Giunta n. 234 del 05/09/2024 di variazione urgente al Bilancio di Previsione 2024/2026 e delle motivazioni ivi riportate, e della conseguente Delibera di Giunta n. 235 del 05/09/2024, di approvazione della conseguente variazione di PEG;
2. DI RATIFICARE la suddetta Delibera di Giunta Comunale n.234 del 05/09/2024
3. DI DARE ATTO del permanere degli Equilibri di Bilancio ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000.
4. Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione, resa nei modi di legge,

**DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

C\_A669 - C\_A669 - 1 - 2024-09-24 - 0071592





## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 102**

Ufficio Proponente: **2.1.2 - Servizio Bilancio**

Oggetto: **RATIFICA DELLA DELIBERA DI GIUNTA AVENTE AD OGGETTO VARIAZIONE URGENTE N.234 DEL 05/09/2024 ADOTTATA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO ART.175 E ART. 42 DEL TUEL**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (2.1.2 - Servizio Bilancio )

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/09/2024

Il Responsabile di Settore  
Nigro Michelangelo

C\_A669 - C\_A669 - 1 - 2024-09-24 - 0071592

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO in data 18/09/2024



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 102**

Ufficio Proponente: **2.1.2 - Servizio Bilancio**

Oggetto: **RATIFICA DELLA DELIBERA DI GIUNTA AVENTE AD OGGETTO VARIAZIONE URGENTE N.234 DEL 05/09/2024 ADOTTATA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO ART.175 E ART. 42 DEL TUEL**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (2.1.2 - Servizio Bilancio )

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/09/2024

Il Responsabile di Settore  
Nigro Michelangelo

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/09/2024

Responsabile del Servizio Finanziario  
Nigro Michelangelo

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso che:**

la Società Cooperativa Edilizia “Bella Veduta” a r.l. partecipava al Bando pubblico del Comune di Barletta per l'assegnazione di lotti per l'edilizia residenziale pubblica, giusta determinazione dirigenziale n. 1976 del 20 ottobre 2008;

con determinazione dirigenziale n. 2146 del 6 novembre 2008 venivano assegnati alla Società Cooperativa Edilizia “Bella Veduta” a r.l. mc 16.465,18 di volumi residenziali e mc 6.128,55 di mc non residenziali assegnando i fabbricati n. 1,6 e 7 posti nel lotto 4.7 del Settore 4 e fabbricato (parzialmente) 7 posti nel lotto 2.1 del Settore 4 del Piano di Zona di Barletta e veniva quantificata la somma da pagare per l'acquisto del terreno utilizzando un indice di fabbricabilità mc/mq del 2.13;

in data 11 settembre 2009 veniva sottoscritta la convenzione tra la Società in parola e il Comune di Barletta;

con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 11 agosto 2009 veniva approvata definitivamente la seconda Variante al Piano di Zona 167, che, tra l'altro, rideterminava l'indice di fabbricabilità territoriale a mc/mq 2.50 per tutte le aree ricomprese nel P.E.E.P.;

con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., iscritto al n. 5119/2015 R.G. e notificato in data 26.11.2015, la società Cooperativa Edilizia “Bella Veduta” a r.l. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Trani il Comune di Barletta e concludeva chiedendo al Tribunale adito di: *“a) accertare e dichiarare il diritto della società cooperativa edilizia a r.l. Bella Veduta di ottenere la corresponsione, da parte del Comune di Barletta, della differenza tra quanto versato titolo di cessione del suolo assegnato con determina dirigenziale n.2146/2008 e quanto effettivamente dovuto sulla base della rideterminazione dell'indice di fabbricabilità operata dalla delibera di Consiglio comunale n.36/2009 e della riduzione delle volumetrie assegnate alla società; b) per l'effetto, condannare il Comune di Barletta, in persona del legale rappresentante p.t., all'immediato pagamento in favore della società cooperativa edilizia a r.l. Bella Veduta della somma di € 121.025,11, maggiorata del danno da svalutazione monetaria e degli interessi moratori -e, in subordine, di quelli legali- con decorrenza dalla data di adozione della delibera consiliare n.36/2009 (11.08.2009), ovvero, in via gradata, dalla data di costituzione in mora (19.02.2010); c) condannare il Comune di Barletta, in persona del legale rappresentante p.t., anche in considerazione del contegno omissivo serbato nell'ambito della presente vicenda, al pagamento delle spese e competenze di lite, nonché al rimborso del contributo unificato.”*;

il Comune di Barletta, con determinazione dirigenziale n. 666 del 12.05.2016, si costituiva in giudizio conferendo incarico all'avv. Domenico Cuocci Martorano e all'avv. Giuseppe Caruso dell'Avvocatura Comunale;

con ordinanza resa in data 28.04.2018, emessa nel giudizio n. 5119/2015 R.G., il Tribunale di Trani statuiva: *“1.rigetta il ricorso; 2.dichiara tenuta e condanna la Cooperativa “Bella Veduta” a r.l., in persona del legale rappresentante p.t. alla rifusione in favore del Comune di Barletta delle spese di lite che si liquidano in € 9.785,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%,*

*cpa ed iva come e se per legge dovuti; 3. pone in via definitiva le spese di ctu, liquidate provvisoriamente con decreto del 12.12.2017, a carico della Cooperativa “Bella Veduta” a r.l., in persona del legale rappresentante p.t.”;*

con appello notificato via pec in data 29.05.2018 e iscritto al n. 1481/2018 la Società Cooperativa Edilizia “Bella Veduta” a r.l. impugnava ordinanza resa in data 28.04.2018, emessa dal Tribunale di Trani l’nel giudizio n. 5119/2015 R.G.;

il Comune di Barletta con determinazione dirigenziale n. 1413 del 05.10.2018 si costituiva in giudizio, proponendo anche appello incidentale, conferendo incarico all’avv. Domenico Cuocci Martorano e all’avv. Giuseppe Caruso dell’Avvocatura Comunale;

con sentenza n. 350/2018 del 5/3/2024, emessa nel giudizio n. 1481/2018 R.G., la Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, statuiva: “1) *Accoglie l’appello e, per l’effetto, in integrale riforma dell’impugnata ordinanza*

2) *Condanna il Comune di Barletta, in persona del Sindaco pro-tempore, a pagare, in favore della Società Cooperativa Edilizia “Bella Veduta” a r.l., in persona del suo legale rappresentante, a titolo ripetitorio, la somma di €121.025,11 oltre interessi legali dalla costituzione in mora del 26/10/2011 al soddisfo;*

3) *Rigetta l’appello incidentale;*

4) *Condanna il Comune di Barletta, in persona del Sindaco pro-tempore, alla refusione, in favore della società appellante, in persona del suo legale rappresentante, delle spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio e che liquida in complessivi €19.593,00 di cui €406,50 per esborsi del primo grado, €8.030,00 per onorari difensivi detto, € 1.165,50 per esborsi del presente grado ed €9.991,00 per onorari difensivi detto, oltre il rimborso forfettario, il cap e l’iva nella misura di legge, con distrazione delle stesse in favore degli avv.ti Mazzola Francesco Maria e Nanula Francesco per la dichiarata anticipazione delle stesse.*

5) *Da atto della sussistenza dei presupposti di legge per dichiarare, parte appellante incidentale, Comune di Barletta, in persona del Sindaco pro-tempore, tenuto al pagamento, in favore dell’Erario, di una somma pari all’importo del contributo unificato già versato all’atto di costituzione con proposizione del gravame incidentale rigettato.”;*

la suddetta sentenza n. 350/2018 del 05.03.2024, emessa nel giudizio n. 1481/2018 R.G., dalla Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in forma esecutiva, veniva notificata al Comune di Barletta in data 5 marzo 2024;

la Società Cooperativa Edilizia “Bella Veduta” a r.l., in data 4 luglio 2024, notificava al Comune di Barletta atto di precetto di pagamento, introitato in pari data al prot. n. 52243, per la somma complessiva di € 140.722,12;

gli avvocati Francesco Mazzola e Francesco Nanula, in qualità di procuratori antistatari della Società Cooperativa Edilizia “Bella Veduta” a r.l., in data 4 luglio 2024, notificavano, al Comune di Barletta, atto di precetto di pagamento, introitato in pari data al prot. n. 52216, per la somma complessiva di € 28.211,15;

con nota prot. 40894 del 27 maggio 2024, il Dirigente del Settore Piani e Programmi chiedeva lo stanziamento di € 167.608,25 in favore della Cooperativa Bellaveduta a r.l. nelle Norme di Salvaguardia di Bilancio 2024 – 2025;

con deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 31 luglio 2024 sono stati approvati

gli equilibri di bilancio 2024/2025;

**Dato atto** che la suddetta condanna ed i pagamenti che da essa conseguono integrano la previsione di cui all'art. 194 comma 1 lett. a) del Tuel (D.lgs. n. 267/00), ai sensi del quale il Consiglio Comunale riconosce la legittimità, tra gli altri, dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

**Preso atto** che con deliberazione n. 27, depositata il 21 novembre 2019, la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, ha definitivamente chiarito che anche per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutive (ex art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL – decreto legislativo n. 267/2000) è necessaria la delibera di consiglio per poter procedere al relativo pagamento. Nel dettaglio, la Sezione precisa che l'art. 194 del Tuel non introduce alcun distinguo per la regolazione contabile di ciascuna delle eterogenee fattispecie disciplinate ma prevede anzi un regime indifferenziato, disponendo infatti per tutte una uniforme procedura di riconoscimento di competenza consiliare;

**Ritenuto** di dover procedere senza indugio alla presa d'atto ed al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio;

**Preso atto** che l'ammontare complessivo del debito da riconoscere ammonta ad € 168.933,27 e trova copertura finanziaria sui seguenti capitoli di spesa:

- € 167.608,25 sul capitolo di spesa n. 20266 del Bilancio 2024;
- € 1.325,02 sul capitolo di spesa n. 977 del Bilancio 2024, giusta autorizzazione del dirigente dell'area VIII e IV, in supplenza del dirigente, a mezzo mail del giorno 6 settembre 2024;

**Visto** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**Visto** e richiamato l'art.194 comma 1 lett. a) del Tuel (D. Lgs. n. 267/2000);

**Visto** il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori;

### **PROPONE**

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

**Di procedere** alla presa d'atto ed al riconoscimento, ai sensi dell'art. 194 Tuel, comma 1 lett. a), del debito fuori bilancio di complessivi € 168.933,27, di cui:

- € 140.101,99 (di cui € 19.076,88 per interessi legali), per rimborso dovuto alla differenza tra gli indici di fabbricabilità (da 2.13 a 2.50);
- € 620,13 (€ 425,00 per onorari, € 63,75 per Rimborso forfetario al 15%, € 19,55 per C.P.A. al 4% ed € 111,83 per IVA al 22%), a titolo di competenze del precetto per la sorte capitale;
- € 28.211,15, per competenze legali (€ 18.021,00 per onorari, € 236,00 per Competenze di precetto, € 2.738,55 per Rimborso forfetario 15%, € 839,82 per C.P.A. al 4 % ed € 4.803,78 per IVA al 22%, € 406,50 per spese esenti esborsi primo grado ed € 1.165,50 per spese esenti esborsi secondo grado), in esecuzione della sentenza n. 350/2018 del 05.03.2024, emessa a favore della Cooperativa "Bella Veduta" a r.l. contro il Comune di Barletta, nel giudizio n. 1481/2018 R.G., dalla Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile e dei successivi atti di precetto, introitati ai prott. nn. 52216 e 52243, entrambi del 4 luglio 2024.

**Di dare atto** che il pagamento della somma 168.933,27 trova copertura finanziaria sui seguenti capitoli di spesa:

- € 167.608,25 sul capitolo di spesa n. 20266 del Bilancio 2024;
- € 1.325,02 sul capitolo di spesa n. 977 del Bilancio 2024, giusta autorizzazione del dirigente dell'area VIII e IV, in supplenza del dirigente, a mezzo mail del giorno 6 settembre 2024.

**Di trasmettere** la deliberazione di riconoscimento alla competente Procura della Corte dei Conti a cura del responsabile Ufficio Deliberazioni ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 comma 5 della L. n. 289/2002.

**Di attribuire** immediata esecutività al presente provvedimento, stante l'urgenza di procedere a salvaguardare gli equilibri di bilancio nei termini previsti dall'art.193 del T.U.E.L.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Vista la proposta di deliberazione predisposta dal Dirigente del Settore Piani e Programma in oggetto indicata;**

**Dato atto che in ordine alla presente deliberazione sono stati formalmente acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;**

### **DELIBERA**

**1) DI PRENDERE ATTO** delle premesse che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

**2) DI PROCEDERE** alla presa d'atto e al riconoscimento, ai sensi dell'art. 194 del T.U.E.L., comma 1, lett. a), del debito fuori bilancio di € 168.933,27, in esecuzione della sentenza n. 350/2018 del 05.03.2024, emessa a favore della Cooperativa "Bella Veduta" a r.l. contro il Comune di Barletta, nel giudizio n. 1481/2018 R.G., dalla Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile e dei successivi atti di precetto, prott. nn. 52216 e 52243, entrambi del 4 luglio 2024, con effetto ricognitorio.

**3) DI PRENDERE ATTO** che la somma complessiva di € 168.933,27 trova copertura finanziaria sui seguenti capitoli di spesa:

- € 167.608,25 sul capitolo di spesa n. 20266 del Bilancio 2024;
- € 1.325,02 sul capitolo di spesa n. 977 del Bilancio 2024 giusta autorizzazione del dirigente dell'area VIII e IV, in supplenza del dirigente, a mezzo mail del giorno 6 settembre 2024.

**4) DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

**5) DI TRASMETTERE** il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della L. n. 289/2002, all'Ufficio delibere per la trasmissione dello stesso alla Procura della Corte dei Conti.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 98**

Ufficio Proponente: **7.2.1 - Servizio Piani e programmi -PUG-PCC-PUMS -Opere in itinere PNRR e**

Oggetto: **RICONOSCIMENTO E PRESA D'ATTO DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA ORDINANZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BARI DEL 5 MARZO 2024 RESA NEL GIUDIZIO 1481/2018 R.G..**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (7.2.1 - Servizio Piani e programmi -PUG-PCC-PUMS -Opere in itinere PNRR e ~~SISUS/PIRP/PINQUA/CdQ~~)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/09/2024

Il Responsabile di Settore  
ING. ERNESTO BERNARDINI

C\_A669 - C\_A669 - 1 - 2024-09-24 - 0071592

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Bernardini Ernesto in data 13/09/2024



**Proposta di deliberazione Consiglio Comunale nr.98 del 09/09/2024**

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**


<b>ESERCIZIO:</b> 2024	<b>Impegno di spesa</b>	2024 2124/0	<b>Data:</b> 16/09/2024	<b>Importo:</b> 1.325,02
<b>Oggetto:</b>	Prenotazione - RICONOSCIMENTO E PRESA D'ATTO DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA ORDINANZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BARI DEL 5 MARZO 2024 RESA NEL GIUDIZIO 1481/2018 R.G. – Differenza indici di fabbricabilità-Coop. Bella Veduta			
<b>Capitolo:</b>	2024 977	Applicazione al bilancio quota parte del fondo contenzioso per finanziamento spese correnti derivanti da sentenze esecutive in cui l'Ente risulta soccombente		
<b>Codice bilancio:</b>	1.11.1.0110	<b>SIOPE:</b> 1.10.05.04.001		
<b>Piano dei conti f.:</b>	1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso			

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2024	<b>Impegno di spesa</b>	2024 2123/0	<b>Data:</b> 16/09/2024	<b>Importo:</b> 167.608,25
<b>Oggetto:</b>	Prenotazione – RICONOSCIMENTO E PRESA D'ATTO DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA ORDINANZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BARI DEL 5 MARZO 2024 RESA NEL GIUDIZIO 1481/2018 R.G. – Differenza indici di fabbricabilità-Coop. Bella Veduta -			
<b>Capitolo:</b>	2024 20266	AAD - Restituzione somme ai soggetti attuatori della 167 per rettifica indice di fabbricabilità - Finanziato da AAD		
<b>Codice bilancio:</b>	8.01.2.0205	<b>SIOPE:</b> 2.05.04.05.001		
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.05.04.05.001 Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso			

BARLETTA li, 16/09/2024

Il compilatore



Il Dirigente del Settore Finanziario

C\_A669 - C\_A669 - 1 - 2024-09-24 - 0071592





## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 98**

Ufficio Proponente: **7.2.1 - Servizio Piani e programmi -PUG-PCC-PUMS -Opere in itinere PNRR e**

Oggetto: **RICONOSCIMENTO E PRESA D'ATTO DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA ORDINANZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BARI DEL 5 MARZO 2024 RESA NEL GIUDIZIO 1481/2018 R.G..**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (7.2.1 - Servizio Piani e programmi -PUG-PCC-PUMS -Opere in itinere PNRR e ~~SISUS/PIRP/PINQUA/CdQ~~)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/09/2024

Il Responsabile di Settore  
ING. ERNESTO BERNARDINI

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/09/2024

Responsabile del Servizio Finanziario  
Nigro Michelangelo